



## COMUNE DI TARANTO

### REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 173 del 15.10.2018)

# INDICE

## SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento : ambito soggettivo e oggettivo.
- Articolo 2 Programmazione degli affidamenti e rispetto dei principi contabili in tema di .....
- Articolo 3 Soglie di riferimento e suddivisione in lotti.
- Articolo 4 Responsabile del Procedimento/DEC e DEL - Commissione di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

## SEZIONE II INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

- Articolo 5 Indagini di mercato.
- Articolo 6 Elenchi di Operatori Economici. Abrogato.

## SEZIONE III PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

- Articolo 7 Lavori, Servizi e Forniture di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 40.000 – Acquisizione DGUE.
- Articolo 8 Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia di Euro 150.000 e Servizi e Forniture di importo complessivo superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria.
- Articolo 9 Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 150.000 e inferiore alla soglia di Euro 1.000.000.
- Articolo 10 Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 1.000.000 e inferiore alla soglia comunitaria.
- Articolo 11 Lavori di somma urgenza.
- Articolo 12 Contraente/gestore uscente.
- Articolo 13 Principio di rotazione.
- Articolo 14 Acquisto di beni informatici sotto soglia.

## SEZIONE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI RINVIO E FINALI

- Articolo 15 Disposizioni transitorie in materia d'incarichi legali e di equo compenso.
- Articolo 16 Disposizioni di rinvio e finali.
- Articolo 17 Entrata in vigore.
- Allegato A Elenco delle categorie per la costituzione degli elenchi di operatori economici

<b>SEZIONE PRIMA</b> <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>
--

**Art.1**

Oggetto del Regolamento : ambito soggettivo e oggettivo.

1. Il presente Regolamento (nel seguito il "Regolamento"), in ragione dei principi di concorrenza, pubblicità, non discriminazione, proporzione e rotazione, disciplina le modalità con le quali :

A) il Comune di Tarato (nel seguito "Comune" o "Ente"), tramite le proprie Direzioni

B) le Società in house providing comunali (nel seguito "Società"), partecipate totalmente dal Comune che esercita su di esse il c.d. controllo analogo a norma del TUP d.lgs. n. 175/2016

procedono all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento in relazione alle previsioni di cui al d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. si applicano esclusivamente al Comune.

3. In attuazione del Regolamento il Comune, intesa quale stazione appaltante composta da una pluralità di articolazioni organizzative ma unitariamente intesa, e le Società comunali evitano il consolidamento di rendite di posizione in capo agli operatori economici, soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato, nonché impediscono pratiche di affidamenti reiterati nel tempo che ostacolano l'ingresso delle piccole e medie imprese, onde favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei.

4. Il Comune e le Società comunali, comunque, possono discrezionalmente ricorrere alle procedure ordinarie previste dal Codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. anziché a quelle previste dal Regolamento.

5. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.

**Art.2**

Programmazione degli affidamenti e rispetto dei principi contabili in tema di spesa.

1. I contratti previsti dal Regolamento possono stipularsi esclusivamente qualora conformi alle regole di programmazione previste dall'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Non sono, pertanto, consentiti affidamenti superiori a 100.000 euro, oltre iva, per i lavori e 40.000 euro, oltre iva, per forniture di beni e di servizi che non sono previsti nei documenti di programmazione in attuazione della predetta disposizione normativa.

2. Relativamente al Comune, l'incarico di prestazione di fornitura di beni, di servizi e/o di lavori eventualmente svolto in favore dello stesso, in mancanza di una formale determinazione di assunzione di impegno contabile ex art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, comporta l'instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, non risultando esperibile nei confronti dell'ente l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà, salvo che esso non riconosca a posteriori il debito fuori bilancio a norma dell'art. 194, comma 1, TU cit.<sup>1</sup>, alle condizioni e nei limiti previsti, con esclusione comunque dell'utile d'impresa stimabile presuntivamente nel 10% nel caso dei lavori e nel 5% nel caso delle forniture di beni e servizi<sup>2</sup>.

### Art. 3

#### Soglie di riferimento e suddivisione in lotti.

1. In applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli affidamenti sotto soglia si distinguono in relazione ai seguenti importi, salvi i periodici adeguamenti:

LAVORI	
Importo in Euro	Norme di riferimento del D.Lgs. n. 50/2016
< 40.000	art. 36, comma 2 lett. a)
40.000 – 149.999,99	art. 36, comma 2 lett. b)
150.000 – 999.999,99	art. 36, comma 2 lett. c)
1.000.000 - 5.224.999,99	art. 36, comma 2 lett. d) art. 35, comma 1, lett. a)

LAVORI DI SOMMA URGENZA	
≤ 200.000 o importo indispensabile	art. 163

SERVIZI E FORNITURE	
Importo in Euro	Norme di riferimento del D.Lgs. n. 50/2016
< 40.000	art. 36, comma 2 lett.a)
40.000 - 208.999,99	art. 36, comma 2, lett.b) art. 35, comma 1, lett.c)

SERVIZI TECNICI	
Importo in Euro	Norme di riferimento del D.Lgs. n. 50/2016
< 40.000	art. 31, comma 8
40.000 – 99.999,99	art. 157, comma 2
100.000 – 208.999,99	art. 157, comma 2

SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI ALLEGATO IX NEI SETTORI ORDINARI	
---	--

<sup>1</sup> Cfr. Cass. Civ. Sent. n. 11036/2018.

<sup>2</sup> Cfr. C.d.C. sez. giur. Trentino AG, sent. n. 23/2010.

Importo in Euro	Norme di riferimento del D.Lgs. n. 50/2016
< 749.999,99	art. 35, comma 1, lett. d) art. 157, comma 2

Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, allorché saranno periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione europea che troverà diretta applicazione dalla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

2. Tutti gli importi indicati nel Regolamento devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Non sono, in ogni caso, considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni fondate su evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione istruttoria.

4. Al fine di evitare il frazionamento artificioso degli appalti si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 d.lgs. n. 50/2016. Ciò vale anche per le opere a scomputo di cui all'articolo 36, comma 3 e 4, del predetto d.lgs. n. 50/2016, indipendentemente se si tratta di lavori di urbanizzazione primaria o secondaria, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e ss.mm.ii.

5. Non sussiste il frazionamento artificioso qualora ricorra l'applicazione dell'art. 51 d.lgs. n. 50/2016, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alle gare pubbliche. Il principio della suddivisione in lotti previsto dall'art. 51 del d.lgs. n. 50 del 2016 può essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata in ordine alla decisione di frazionare o meno un appalto "di grosse dimensioni" in lotti<sup>3</sup>.

#### Art. 4

Responsabile unico del procedimento/ DEC e DL - Commissione di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

#### Il RUP

1. Per ciascuna procedura di affidamento sotto soglia è nominato dal Dirigente di ogni Direzione un Responsabile unico del procedimento In mancanza della nomina, è considerato RUP il dirigente dell'Unità organizzativa procedente a norma della legge n. 241/1990.

Laddove la natura della prestazione lo richieda, il Dirigente della Direzione nomina un Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché, nel caso di appalti pubblici di lavori un Direttore dei Lavori.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti individuati dall'art. 31 e, di norma, dall'art. 111, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 relativamente alle procedure di affidamento previste dal Regolamento, ivi compresi gli affidamenti

<sup>3</sup> Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza 3 aprile 2018 n. 2044: anche se è vero che l'art. 51 del d.lgs. n. 50 del 2016 ha mantenuto il principio della suddivisione in lotti, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alle gare pubbliche, già previsto dall'art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, tuttavia, nel nuovo regime, il principio non risulta posto in termini assoluti ed inderogabili, giacché il medesimo art. 51, comma 1, secondo periodo afferma che "le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139".

Il principio della suddivisione in lotti previsto dall'art. 51 del d.lgs. n. 50 del 2016 può essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata e che è espressione di scelta discrezionale, sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell'adeguatezza dell'istruttoria, in ordine alla decisione di frazionare o meno un appalto "di grosse dimensioni" in lotti.

diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato, in conformità alle Linee Guida n. 3 e ss.mm.ii. dell'ANAC recante "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", tra i dipendenti dell'Ente, così come previamente individuati in apposito elenco approvato dalla Stazione Appaltante, sulla base del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'Ente, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche. La specifica formazione professionale del RUP è soggetta a costante aggiornamento e commisurata al valore dell'affidamento.

4. Il RUP, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, ove diverso, controlla l'esecuzione contrattuale al fine di assicurare in generale la regolarità delle prestazioni rese dall'appaltatore.

5. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applica la disciplina del Codice d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.

#### La commissione di gara

6. Qualora criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

7. Per quanto concerne la disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 78 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si applicano le disposizioni contenute nelle Linee Guida n. 5 dell'ANAC e ss.mm.ii. recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*". Sino a quando non verrà istituito il predetto Albo si applicherà, in via transitoria, quanto disposto dall'art. 216, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

Nelle more dell'attuazione della suddetta disciplina, il presidente della Commissione è il RUP<sup>4</sup>, salvo motivata e documentata incompatibilità, mentre gli altri componenti sono individuati nell'ambito del settore procedente, dotati delle necessarie competenze e conoscenze sia pure complessivamente intese<sup>5</sup>, salvo il ricorso a commissari esterni in caso di carenze comprovate all'interno del settore e dell'Ente da individuare in base alla disciplina transitoria prevista dal Codice dei contratti.

## SEZIONE SECONDA

<sup>4</sup> Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 11 maggio 2018 n. 2835: non ricorre alcuna incompatibilità tra le funzioni del responsabile unico del procedimento (RUP) e quella di componente della commissione di gara. In tal senso deponere l'articolo 10, comma 2, dell'abrogato d.lgs. n. 163 del 2006 per cui il RUP "svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice...che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti", per cui ben può svolgere, nella medesima procedura di gara, anche funzioni di componente del soggo di gara. Tale precetto è stato confermato anche dal comma 4 dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, per cui "... La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura". Quindi la nomina del RUP nella commissione di gara non pone ex ante una preclusione assoluta e di principio.

<sup>5</sup> Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3400 dell'11 luglio 2017: "in base a un condiviso orientamento, nelle gare pubbliche la legittima composizione della Commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto (in tal senso – ex multis –: Cons. Stato, V, 9 aprile 2015; id., VI, 2 luglio 2015, n. 3295; id., V, 5 maggio 2016, n. 1817)".

## INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

### Art. 5 Indagini di mercato.

1. Il RUP esegue le indagini di mercato al fine di conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, nonché al fine di verificarne la rispondenza alle proprie reali esigenze.

2. Le attività poste in essere dal RUP in fase di indagine di mercato non ingenerano negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

3. L'indagine di mercato viene svolta attraverso la pubblicazione sul profilo committente, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e contratti" di un apposito avviso per un periodo di 15 giorni o, eventualmente, superiore, se ritenuto opportuno in ragione della rilevanza del contratto. Il termine di pubblicazione dell'avviso, in ogni caso, può essere di 5 giorni, laddove si riscontrino motivate ragioni di urgenza.

4. Il suddetto avviso fornisce indicazione dei seguenti elementi:

- *valore dell'affidamento,*
- *elementi essenziali del contratto,*
- *requisiti di idoneità professionale,*
- *requisiti minimi di capacità economica/finanziaria,*
- *capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,*
- *numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura,*
- *criteri di selezione degli operatori economici e modalità per comunicare con la stazione appaltante.*

Nell'avviso il RUP si potrà riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare tramite sorteggio, non sussistendo in capo alla stazione appaltante, né l'obbligo di invitare tutte le imprese che ne facciano richiesta, né quello di illustrare le ragioni di ogni mancato invito nei confronti di ciascuno degli operatori economici che manifesti il suo interesse<sup>6</sup>.

5. In aggiunta al suddetto avviso, il RUP in caso di affidamenti di valore superiore a:

- (i) per lavori : 150.000,00;
- (ii) per servizi: 40.000,00;
- (iii) per forniture: 40.000,00;

al fine di un' appropriata indagine di mercato, nonché al fine di assicurare alla stessa idonea pubblicità, potrà, altresì, utilizzare ulteriori strumenti ritenuti idonei, tenuto conto del settore merceologico di riferimento.

In particolare, il RUP potrà svolgere consultazioni presso gli operatori di settore, acquisire, relazioni da parte di esperti e da parte degli stessi operatori di mercato, nonché procedere alla consultazione di cataloghi del mercato elettronico proprio o di altre stazioni appaltanti, alla consultazione di cataloghi di altri fornitori esistenti ecc..

6. Una volta conclusa l'indagine di mercato, il RUP ne formalizza i risultati, avendo cura di escludere le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento, tenuto conto, altresì,

<sup>6</sup> Cfr. TAR Veneto, sent. n. 628/2017 in relazione a manifestazioni d'interesse preprocedutiche ad invito sul Mepa.

dell'esigenza di protezione di segreti tecnici e commerciali, nonché i nominativi degli operatori economici che hanno aderito all'indagine di mercato.

Art. 6\*

Elenchi di operatori economici

ABROGATO

SEZIONE TERZA  
PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 7

Lavori, Servizi e Forniture di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 40.000 – acquisizione del DGUE.

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro può avvenire tramite:

- (i) *affidamento diretto anche senza la previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice);*
- (ii) *amministrazione diretta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2 del Codice, esclusivamente per i lavori. Tali lavori sono individuati a cura del Responsabile Unico del Procedimento.*

2. In caso di acquisiti inferiori a mille euro è possibile affidamento diretto senza obbligo di ricorso al mercato elettronico.

3. La procedura per gli affidamenti prende avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto ad essa equivalente, che deve indicare:

- (i) *l'interesse pubblico da soddisfare;*
- (ii) *le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi da acquistare;*
- (iii) *l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;*
- (iv) *i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;*
- (v) *le principali condizioni contrattuali.*

4. L'affidamento diretto deve essere motivato, con particolare riguardo al rispetto del principio di rotazione. Se del caso, l'onere motivazionale può venire integrato con l'acquisizione da parte del RUP di due o più preventivi di spesa da parte degli operatori economici del settore di riferimento. Per procedere all'operazione di cui al precedente periodo l'Ente può avvalersi degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 5 del presente Regolamento che, a sua volta, rinvia all'Allegato A.

5. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice, nonché di eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica coerenti con la rilevanza della prestazione.

Il possesso della qualificazione SOA per i lavori è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.



Il R U P verifica i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Fino alla data di istituzione della suddetta Banca dati, in accordo a quanto stabilito dall'art. 216, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il RUP e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC. Nel caso di ricorso ad affidamenti mediante gli strumenti del mercato elettronico, non occorre svolgere la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto quest'ultima è già effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico.

6. Il R U P motiva adeguatamente la scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto dei seguenti requisiti:

- (i) *possesso dell'operatore economico prescelto delle condizioni indicate dal presente Regolamento;*
- (ii) *rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che il Comune deve soddisfare;*
- (iii) *eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;*
- (iv) *congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;*
- (v) *rispetto del principio di rotazione.*

7. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lett. b) e comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

8. Il RUP può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato:

- (i) *l'oggetto dell'affidamento;*
- (ii) *l'importo;*
- (iii) *il fornitore;*
- (iv) *le ragioni della scelta del fornitore;*
- (v) *il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;*
- (vi) *il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.*

9 E' vietata la ripetizione dell'affidamento diretto all'interno del periodo previsto per ciascuna delle seguenti sotto-soglie, fatta salva la possibilità di procedere a nuovi affidamenti, nel rispetto dei limiti temporali di seguito indicati, entro la soglia massima di 40.000,00 Euro, al netto dell'iva<sup>7</sup>:

- sotto la soglia di 1.000 euro, al netto dell'iva, entro sei mesi dalla data del presente affidamento, con il limite massimo di tre affidamenti nel corso di un biennio a partire dal primo affidamento e interruzione per almeno dodici mesi dall'ultimo affidamento;

- sotto la soglia di 1.001 e 5.000 euro, al netto dell'iva, entro dodici mesi dalla data data del precedente affidamento;

- sotto la soglia tra 5.001 e 10.000 euro, al netto dell'iva, entro sedici mesi dalla data del precedente affidamento;

- sotto la soglia tra 10.001 e 20.00 euro, al netto dell'iva, entro diciotto mesi dalla data del precedente affidamento;

- sotto la soglia tra 20.001 e 40.00 euro, al netto dell'iva entro ventiquattro mesi dalla data del precedente affidamento,

fatti salvi i seguenti casi:

- 1) *lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;*

- 2) *la concorrenza è assente per motivi tecnici,*
- 3) *la tutela dei diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.*

Le eccezioni di cui ai punti 1) e 2) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

La suddetta disposizione si applica con riferimento a tutte le Direzioni e i servizi comunali nonché alle Società comunali.

10. Il RUP, sotto la propria responsabilità e quella del dirigente dell'unità organizzativa ove non coincidano le due figure, dovrà accertare, ove esistenti, attraverso sistemi informatici messi a disposizione dall'Amministrazione o, in mancanza di detti sistemi, presso il servizio finanziaria dell'Ente/Società in house l'esistenza di eventuali impegni di spesa a favore dell'operatore economico nel periodo precedente anzidetto (per quando riguarda il Comune, anche da parte di altre direzioni e servizi comunali), attestando espressamente nell'atto/determinazione di affidamento di aver proceduto a detta verifica con esito negativo.

Acquisizione del DGUE.

11. Per gli affidamenti diretti fino a 5.000 euro, al netto dell'iva, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4, le stazioni possono acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un'autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, al netto dell'iva, ai sensi del par. 4.2.3 delle citate Linee guida, è necessario acquisire il DGUE.

L'obbligo di acquisire il DGUE, ovvero l'autocertificazione ordinaria, si applica a tutti gli affidamenti sopra considerati, a prescindere da una soglia minima di spesa. Ai sensi dell'articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE può essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, a condizione che gli operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni. In tale dichiarazione l'operatore economico include l'indicazione del nuovo CIG, se disponibile<sup>8</sup>, per la diversa procedura alla quale intende partecipare. Analoga operazione potrà essere adottata in caso di utilizzo dell'autocertificazione ordinaria.

#### Art. 8

Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia di Euro 150.000

e Servizi e Forniture d'importo superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria.

1. In accordo all'art. 36, comma 2, lett .b) del Codice, i lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro, ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria possono venire affidati tramite:

(i) *procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti per i lavori e 5 per i servizi e forniture, individuati sulla base delle indagini di mercato di cui all'art. 5 del presente Regolamento o tramite elenchi di operatori economici di cui all'art. 5 del medesimo, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;*

(ii) *amministrazione diretta, esclusivamente per i lavori, fatta salva l'indizione della procedura negoziata di cui al punto (i) che precede per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.*

2. La procedura si articola in tre fasi:

<sup>8</sup> (v. par. 5 delle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla delibera n.556 del 31 maggio 2017)

(i) *svolgimento delle indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Per quanto attiene alla presente fase si rinvia a quanto dettagliatamente previsto dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento;*

(ii) *confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;*

(iii) *stipulazione del contratto.*

3. Il RUP invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC, ovvero secondo le forme dell'art. 75, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero mediante le specifiche procedure previste dal mercato elettronico di riferimento.

4. Nella lettera di invito sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta, tra cui l'oggetto della prestazione stessa, le caratteristiche tecniche, le condizioni di partecipazione, i termini di presentazione dell'offerta, il criterio di aggiudicazione prescelto, le eventuali garanzie e penali, le modalità di pagamento, il nominativo del RUP, lo schema di contratto e di capitolato tecnico.

5. Le sedute di gara si tengono in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche. Le attività devono essere verbalizzate.

6. Il possesso dei requisiti che siano stati autocertificati dall'operatore economico è verificato secondo le modalità prescritte dall'art. 36, commi 5 e 6 del Codice. La verifica è obbligatoria solo nei confronti dell'aggiudicatario.

Il RUP deve verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito e può, comunque, estendere tale verifica agli altri partecipanti.

7. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lett. b) e comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

#### Art. 9

Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 150.000 e inferiore alla soglia di Euro 1.000.000.

1. In accordo all'art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i contratti di lavoro di importo pari o superiore ad Euro 150.000 e inferiore alla soglia di Euro 1.000.000 possono venire affidati secondo le regole stabilite dall'art. 63, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ossia tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con consultazione di almeno quindici operatori economici.

2. Rimane fermo quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 novembre 2016, n. 248 recante *“individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*.

3. Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si rinvia a quanto statuito nei precedenti articoli.

4. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

#### Art. 10

Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 1.000.000 e inferiore alla soglia comunitaria.

1. Per i lavori di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Euro 5.225.000), l'operatore economico viene selezionato con il ricorso alle procedure ordinarie previste dal combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 59 e seguenti del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ossia:

- (i) *procedura aperta (art. 60 Cod.);*
- (ii) *procedura ristretta (art. 61 Cod.);*
- (iii) *procedura competitiva con negoziazione (art. 62 Cod.);*
- (iv) *procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63 Cod.);*
- (v) *dialogo competitivo (art. 64 Cod.);*
- (vi) *partenariato per l'innovazione (art. 65 Cod.).*

2. Tali lavori vengono affidati nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, non discriminazione e trasparenza e delle norme del Codice. In tal caso, il RUP può utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

#### Art. 11

##### Lavori di somma urgenza.

1. In caso di circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP o il tecnico dell'amministrazione che per primo si reca sul luogo dispongono, contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dell'urgenza, l'immediata esecuzione dei lavori.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta nei limiti di 200.000 Euro ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile unico del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente, anche servendosi degli elenchi di operatori economici individuati all'art. 5 del presente Regolamento.

3. Anche nei casi di lavori di somma urgenza si fa applicazione del principio di rotazione, formando previamente un elenco, da aggiornare periodicamente (almeno annualmente), di operatori economici interessati che assicurino i requisiti di ordine generale e speciale richiesti dal RUP e s'impegnino ed obblighino a interventi immediati in caso di chiamata d'urgenza da parte del RUP o suo delegato/incaricato.

L'eventuale deroga al suddetto principio dovrà essere adeguatamente motivata, comunque per fatti non imputabili al RUP.

4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza avviene a prescindere da qualsiasi previa negoziazione tra operatori economici e copertura di spesa, in accordo a quanto stabilito dall'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016.

5. In ogni caso, le procedure di spesa devono essere conformi alla disciplina di cui all'art. 191, comma 3°, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

#### Art. 12 Contraente/gestore uscente.

---

9 Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 191, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

1.L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ivi inclusi gli incarichi professionali<sup>10</sup>, secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del presente Regolamento, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi.

2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

3.Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello da affidare, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi<sup>11</sup>.

#### Art. 13 Principio di rotazione.

1.Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente<sup>12</sup>. Pertanto, il nuovo affidamento o il reinvito all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere adeguatamente motivato<sup>13</sup>.

2.La rotazione non si applica laddove :

*-il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici*

*-ovvero in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, qualora non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione*

*-nei casi in cui si tratti di nuovo appalto che non abbia ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi, rispetto all'affidamento precedente<sup>14</sup>, intendendosi per servizi o lavori analoghi quelli vizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto<sup>15</sup>.*

3.Il principio di rotazione delle imprese opera anche nel caso di mutamento attuato mediante la suddivisione in lotti del servizio precedentemente gestito ed in particolare di modifica che ha comportato l'affidamento solo di una parte del servizio precedentemente gestito, e come tale oggetto di coincidenza – sia pure parziale – con

---

<sup>10</sup> v. TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. 1 – sentenza 14 maggio 2018 n. 1007 :*Il principio di rotazione si applica anche gli incarichi professionali negli affidamenti sotto soglia, al fine di evitare il consolidamento di rendite di posizione.*

il pregresso servizio, il che è sufficiente a far scattare la ratio alla base del principio di rotazione<sup>16</sup>.

4. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
- affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento (ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici).

#### Articolo 14

Acquisto di beni informatici sotto soglia.

1. In relazione all'acquisto di beni e di servizi informatici, il RUP del Comune e delle Società comunali in house si attiene agli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 512-516 della legge n. 208/2015.

Qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 516 della citata legge, l'acquisto in deroga all'approvvigionamento presso Consip S.p.A. è autorizzato dal dirigente con la procedura definita dalla stessa disposizione e deve essere effettuato mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip Spa .

2. Ai sensi del comma precedente i beni o i servizi di cui l'Amministrazione necessita non sono acquisibili mediante il mercato elettronico gestito da Consip Spa o mediante l'adesione agli strumenti di acquisto di natura convenzionale gestiti dagli stessi soggetti aggregatori, qualora:

- a) siano radicalmente difformi rispetto alle proprie esigenze e alle specifiche tecniche o prestazionali corrispondenti al proprio fabbisogno;
- b) non siano presenti nei suindicati strumenti di acquisto elettronici e di natura convenzionale.

### SEZIONE QUARTA

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI RINVIO E FINALI

#### Art. 15

Disposizioni transitorie in tema di incarichi legali e di equo compenso.

1. Stante l'attuale contrasto giurisprudenziale e dottrinale<sup>17</sup>, nelle more dell'atto di regolazione dell'ANAC in materia d'incarichi di patrocinio (difesa) legale, a cui si fa rinvio automatico a seguito della relativa di adozione, nella suddetta materia, in via transitoria, si applicano i principi generali che regolano l'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (art. 4, d. lgs. n. 50/2016, "nel rispetto dei principi economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica), senza per ciò solo mettere in discussione il carattere diretto e fiduciario dell'affidamento. Resta ferma, invece, l'integrale applicazione delle disposizione del Codice dei contratti nelle ipotesi di affidamento dei servizi legali di consulenza.

2. Nelle more dell'atto regolativo dell'ANAC in materia ed alla luce della recente disciplina in tema di equo compenso professionale di cui all'articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni

dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172<sup>8</sup>, il RUP definirà l'importo a base di gara in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto ministeriale di riferimento per la categoria professionale. Al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara, nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, è preferibile il ricorso alla formula bilineare in luogo del ricorso alla formula classica dell'interpolazione lineare.

È opportuno attribuire un punteggio elevato al punto di flesso al fine di disincentivare offerte contenenti ribassi elevati non in linea con la previsione sull'equo compenso di cui dell'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Non possono essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazioni dell'importo a base di gara. L'equità del compenso è, altresì, valutata in relazione alla presenza nel contratto di clausole vessatorie di cui all'articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che possono determinare un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.

## **Art. 16**

### **Disposizioni di rinvio e finali.**

1. Per quanto non previsto dal Regolamento si rinvia dinamicamente alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché alle Linee Guida dell'ANAC n. 4 (del. n. 1097/2016 e ss.mm.ii.), recanti *“Procedure per l'affidamento dei contatti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*.

2. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa nella materia del Regolamento, troverà immediata ed automatica applicazione, salvo il caso in cui risulti necessario modificare le previsioni dello stesso al fine di darvi attuazione.

3. La disciplina del presente Regolamento si applica, per quanto compatibile, alle concessioni di servizi e di lavori entro la soglia di riferimento di cui all'art.3.

**3bis.** Il RUP provvederà a disporre la pubblicazione dei verbali relativi ad ogni fase delle diverse procedure di cui al presente Regolamento all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”, nel rispetto delle previsioni dell'art. 53 del Codice dei Contratti.

4. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è valutata negativamente ai fini della valutazione della performance individuale e comporta responsabilità disciplinare.

## **Art. 17 Entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui è pubblicata all'albo on line comunale la delibera che l'approva ed abroga, contestualmente, ogni disposizione regolamentare comunale in contrasto con lo stesso, ivi inclusa la disciplina regolamentare in materia di lavori, beni e servizi in economia di cui alla D.C.S. n. 703/19.4.2007 e ss.mm.ii.

2. Le Direzioni comunali hanno trenta giorni per adeguarsi alle disposizioni regolamentari, decorsi i quali, il mancato rispetto rileverà sia ai fini disciplinari che ai fini della valutazione gestionale da parte del Niv o altro organismo di valutazione comunque denominato all'interno dell'Ente preposto alla valutazione delle performance dirigenziali.

ALLEGATO A  
ELENCO DELLE CATEGORIE PER LA COSTITUZIONE  
DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

1.Appalti di lavori

così come definiti dall'art. 3, comma 1 lett. II) del D. Lgs. 50/2016

Categorie e sottosezioni

Elenco delle categorie di lavori

1. manutenzione o riparazione di opere, impianti e veicoli quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;
2. interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
3. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
4. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
5. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni di proprietà o in uso o presi in locazione dall'Ente;
6. lavori non ricompresi nelle precedenti voci.

Categoria I

- sottosezione I – affidamenti per importi inferiori a 40.000,00;
- sottosezione II – affidamenti per importi inferiori a 150.000,00;
- sottosezione III - – affidamenti per importi inferiori a 1.000.000,00;
- sottosezione IV – affidamenti per importi inferiori alla soglia comunitaria

Categoria II

- sottosezione I – affidamenti per importi inferiori a 40.000,00;
- sottosezione II – affidamenti per importi inferiori a 150.000,00;
- sottosezione III - – affidamenti per importi inferiori a 1.000.000,00;
- sottosezione IV – affidamenti per importi inferiori alla soglia comunitaria



2.Appalti di servizi  
così come definiti dall'art. 3, comma 1 lett. ss) del D. Lgs. 50/2016  
Categorie e sottosezioni

Elenco delle categorie di servizi

1. servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti mobili e immobili;
2. servizi di trasporto terrestre di qualunque genere con esclusione del trasporto pubblico locale, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
3. servizi di telecomunicazione;
4. servizi assicurativi, bancari, finanziari, di brokeraggio, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili;
5. servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software e di gestione e manutenzione della rete di ASMR;
6. servizi legali, contabili e tributari;
7. servizi relativi a visite e controlli sanitari del personale;
8. servizi pubblicitari;
9. servizi di pulizia degli edifici;
10. servizi di spedizione, imballaggio e spese postali;
11. servizi di eliminazione di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
12. servizi turistici, sportivi, culturali e ricreativi, servizi di istruzione e formazione del personale;
13. servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili;
14. servizi per finalità di protezione civile;
15. servizi non previsti nelle precedenti voci.

Categoria I

- sottosezione I – affidamenti per importi inferiori a 40.000,00;
- sottosezione II – affidamenti per importi inferiori a 100.000,00 ;
- sottosezione III – affidamenti per importi inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice.

Categoria II

- sottosezione I – affidamenti per importi inferiori a 40.000,00;
- sottosezione II – affidamenti per importi inferiori a 100.000,00;
- sottosezione III – affidamenti per importi inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice.

### 3.Appalti di forniture

così come definiti dall'art. 3, comma 1 lett. tt) del D. Lgs. 50/2016

#### Categorie e sottosezioni

#### Elenco delle categorie delle forniture

1. fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e ausili sanitari;
2. acquisti di alimenti e pasti per la gestione dei servizi di mensa ed altri servizi accessori;
3. fornitura di beni mobili, arredi, utensili, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio;
4. fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico al fine di garantire l'espletamento delle ordinarie attività svolte dall'Ente;
5. fornitura di programmi informativi (SW) e di apparecchiature informatiche (HW), di gestione siti on line e simili;
6. fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
7. fornitura di materiale per la redazione di manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale o per le campagne volte a promuovere i servizi resi dall'Ente;
8. fornitura di attrezzature tecniche, impianti telefonici e radiotelegrafici, televisivi e di amplificazione;
9. fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti;
10. organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento del personale, di convegni, riunioni, mostre od altre manifestazioni in materie istituzionali ovvero adesione agli stessi, ferma restando la disciplina della sponsorizzazione, non oggetto del presente Regolamento;
11. fornitura di materiali per la pulizia degli immobili, degli arredi e degli automezzi;
12. forniture di beni per finalità di protezione civile;
13. forniture non previste nelle precedenti voci.

#### Categoria I

- sottosezione I – affidamenti per importi inferiori a 40.000,00 ;
- sottosezione II – affidamenti per importi inferiori a 100.000,00
- sottosezione III – affidamenti per importi inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice.

#### Categoria II

- sottosezione I – affidamenti per importi inferiori a 40.000,00 ;
- sottosezione II – affidamenti per importi inferiori a 100.000,00 ;
- sottosezione III – affidamenti per importi inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice.

**4. Appalti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici  
così come definiti dall'art. 3, comma 1 lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016**

**Categorie e sottosezioni**

Elenco delle categorie di servizi tecnici [di seguito un elenco esemplificativo]

1. servizi rientranti nella categoria degli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e gli altri incarichi ritenuti indispensabili a supporto dell'attività del RUP di cui all'art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016;
2. servizi rientranti nella categoria degli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di cui all'art. 157, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 (ovvero di importo compreso tra 40.000 e 100.000 euro);
3. incarichi di verifica e validazione;
4. prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (es: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
5. i servizi di urbanistica e paesaggistica.

Categoria I

- sottosezione I – affidamenti per importi inferiori a 40.000,00 ;
- sottosezione II – affidamenti per importi inferiori a 100.000,00 ;
- sottosezione III – affidamenti per importi inferiori alla soglia comunitaria

Categoria II

- sottosezione I – affidamenti per importi inferiori a 40.000,00 ;
- sottosezione II – affidamenti per importi inferiori a 100.000,00 ;
- sottosezione III – affidamenti per importi inferiori alla soglia comunitaria